

R[everendissi]mo Cardinal Giraud nostro Pro-Uditore ci ha fatto rappresentare il Duca di Craco Filippo Vergara Caffarelli, che, attesa la morte del Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli accaduta in questa nostra Capitale nel mese di Ottobre dell'Anno 1773, restò a favore dell'oratore purificata la Successione alla Primogenitura ordinata dalla Marchesa Anna Caffarelli sopra quei stessi Beni, che prima erano soggetti al Fedecom[m]esso di Prospero Caffarelli Giuniore:

Appena però ottenuto dall'Oratore il possesso de' Beni Primogeniali comparve una prodigiosa quantità di Creditori, domandando tutti la loro sodisfazione contro della d[ett]a Primogenitura ascendente, altri coll'azione diretta, ed altri coll'azione sussidiaria per la mancanza de' Beni liberi di d[ett]o March[es]e Alessandro:

Ci ha fatto rappresentare ancora, che tra d[etti] Creditori vi fu in primo luogo la Marchesa Maria Isabella Gomez Vedova di esso March[es]e Alessandro Creditrice della sua Dote, e Lucro, e come anche dello Spillatico, che pretendeva di moltissimi anni:

In oltre vi furono i Legatari della defunta March[es]a Giovanna Gomez, madre dello stesso Marchese Alessandro, della cui dote la Primogenitura si trova debitrice in virtù di una Regiudicata, e p[er] ultimo infiniti altri Creditori, che pretendono pure il privilegio per ragione di lavori fatti nel Palazzo primogeniale, o per ragione di somministrazioni a d[ett]a Primogenitura, portatosi personalm[en]te in Roma, e qui colla permanenza di moltissimi mesi procurò tutt'i mezzi per comporre amichevolm[en]te nella miglior forma possibile:

A questo effetto dopo aver fatto deputare con un particolare Rescritto della S[anta] M[emoria] di Clemente XIV n[ost]ro Pred[ecesso]re per Giudice privativo con tutte le facultà economiche Mons[igno]r Antamoro allora Luogotenente¹ dell'A[uditor] C[amerae], ed ora Assessore del S. Offizio per le sole Controversie tra l'O[rato]re da una parte, e la sud[dett]a Vedova Maria Isabella Caffarelli sua zia dall'altra:

Ottenne susseguentem[en]te con altro simile Rescritto la stessa Deputazione tanto p[er] gl'interessi con pred[etti] Legatari della March[es]a Giovanna, e coi Creditori privilegiati del March[es]e Alessandro, che per la liquidazione delle Spese, le quali potevano, e dovevano necessariam[en]te decorrere p[er] la difesa della ridetta Primogenitura, quale ultimo Rescritto siccome faceva menzione di Mons[igno]r Antamoro come Luogotenente dell'A[uditor] C[amerae], così non ostante il di lui passaggio alla carica sud[dett]a di Assessore del S. Offizio, è stato anche da Noi confermato con nuovo nostro Rescritto:

Ci ha rappresentato in oltre, che il sud[dett]o Prelato munito delle riferite facultà non ha tralasciato col suo solito zelo, e consueta vigilanza, ed indefessa premura di esaminare [sic!] minutam[en]te non meno in voce in più, e reiterati Congressi, che in scritto con molte, e diverse allegazioni, le ragioni tutte alle rispettive Parti competenti, e finalm[en]te dopo immense fatiche [sic!] impiegate nello spazio di quasi due Anni, è riuscito al med[esim]o di poter comporre non meno tutte le Parti sudd[ett]e, che quelle ancora del Marchese del Bufalo posteriorm[en]te comparso, il quale per sorte, e

¹ - Da internet: «Alla fine del XVIII secolo il Tribunale dell'A.C. era così organizzato: alla giurisdizione civile presiedeva l'A.C. con due Luogotenenti prelati (singolarmente giudici ordinari); l'A.C. met. rappresentava l'Uditore generale in tutti gli atti, esclusa la firma dei decreti e delle sentenze ad esso riservata; il tribunale era diviso in cinque sezioni con tre sostituti e un capo notaio. Il tribunale criminale aveva cinque uffici, con altrettanti sostituti notai adibiti alla ricezione delle querele e delle denunce, alla verbalizzazione dell'esame degli imputati, alla formazione dei processi, alla spedizione degli appelli, alla repertazione degli oggetti. Il Luogotenente criminale fungeva da giudice ordinario. Il Tribunale dell'Auditor Camerae fu soppresso nel 1847.»

frutti di un antico Censo imposto sopra i Beni della d[ett]a Primogen[itu]ra si faceva Creditore di circa s[cudi] 5000; ed in tal guisa è stata liquidata tutta, e poi tutta la quantità del debito della Primog[enitu]ra nella somma di s[cudi] 14 m[ila] trecento quarantotto, avendo a questo effetto lo stesso Mons[igno]r Antamoro formato, e sottoscritto un Lodo esibito originalm[en]te coi Rescritti Pontifici, e Fogli in esso Lodo richiamati p[er] gli atti del Vagnolini vostro Not[ar]o, e dell'A[uditor] C[amerae], con averci di tutto umiliata la copia.

Di più ci ha rappresentato che presentem[en]te non resta altro, che di soddisfare i sud[dett]i Creditori a norma della d[ett]a liquidazione fatta da Mons[igno]r Antamoro, ma non consistendo gli effetti della Primog[enitu]ra che nel Palazzo, e Casa annessa situati nella Strada Papale di S. Andrea della Valle, ed in tanti Luoghi di Monte del valore in tutto di s[cudi] 37281, i quali siccome provengono da una rata del prezzo della Tenuta di Tor S. Lorenzo alienata dal defonto [sic!] March[es]e Alessandro con particolar Chirografo del lodato mio Pred[ecesso]re Clemente XIV, così, oltre il vincolo di d[ett]a Primog[enitu]ra, e dell'antico Fed[ecomme]sso di Prospero Caffarelli, da cui derivava d[ett]a Tenuta, contengono ancora quello di evizione² a favore di Domenico di Pietro Compratore, che perciò non compiendo³ mandare a subastu il Palazzo, e Casa annessa a S. Andrea della Valle, e molto meno compiendo di vendere a vilissimo prezzo i Luoghi di Monte col d[ett]o vincolo di evizione per l'entrante rata dei debiti allegati, fin dall'anno scorso, in cui si credé più vicino il caso della liquidazione ora fatta, fu trattato col sud[dett]o Domenico di Pietro per ottenere il di lui Consenso, ad effetto di far cassare amichevolm[en]te da d[ett]a rata di Luoghi di Monte il sud[dett]o vincolo di evizione; questi p[er] altro non altrimenti volle consentire, che coi patti seguenti, cioè che l'Oratore dentro due anni debba procurare la vendita del Palazzo per investire il prezzo in Luoghi di Monte Cam[era]li non Vacabili, e surrogarli collo stesso vincolo di evizione in luogo, e vece di quelli, che si dovranno distrarre, e passato d[ett]o termine, non seguendo una tal vendita, fosse lecito a d[ett]o Domenico di Pietro poterlo far subastare Egli stesso p[er] erogarne il prezzo in un investimento da farsi in tanti Luoghi di Monte come sopra = senza potere però con altra azione molestar l'O[rato]re, il quale per il sud[dett]o effetto delle Citazioni occorrenti alla subasta dovesse eleggere il suo domicilio in Casa di Vincenzo Giordani Giannelli = ed in oltre, che sebbene la Tenuta siasi resa libera da ogni peso, vincolo, ed ipoteca in vista dell'enunciato chirografo, ciò nonostante, ferma restando la sud[dett]a libertà, a maggior cautela di d[ett]o Domenico di Pietro, ed anche ad abbondanza l'O[rato]re dovesse esser tenuto non solo per sé, ma anche per i futuri chiamati, e successori alla sud[dett]a Primog[enitu]ra, e Fed[ecomme]sso con nostra speciale approvazione accettare, e ratificare in perpetuo il detto vincolo di evizione, tanto apposto sopra i Luoghi di Monti acquistati per quel numero però, che resteranno, dimessi i soli Creditori Privilegiati della Primog[enitu]ra, tra quali dovessero ancor comprendersi la spesa della Lite con la Vedova Caffarelli allora pendente avanti d[ett]o Mons[igno]r Antamoro, e quelle potessero occorrere p[er] la spedizione del Chirografo Pontificio quanto da apporsi sopra gli altri da acquistarsi colla vendita del sud[dett]o Palazzo, come dal Foglio da esso Domenico di Pietro firmato, e sottoscritto, originalm[en]te umiliatoci.

Ed essendosi p[er] parte dell'O[rato]re presentato d[ett]o Foglio con altra sua Supplica al prefato n[ost]ro Pred[ecesso]re Clemente XIV fin sotto li 4 Maggio dell'Anno scorso 1774, siccome di quel tempo non era ancor seguita la liquidazione, anzi neppure era stata commessa economicam[en]te a d[ett]o Mons[igno]r Antamoro la Causa con li Legatari della Marchesa Giovanna, e Creditori privilegiati del Marchese Alessandro, così vi nacque il Rescritto = *Expectitur exitus Judicii pendentis*

² - [Da internet] Avv. LUCA AMATI: «Con la garanzia per l'evizione il venditore assume su di sé il rischio che il compratore subisca la *privazione* o la *limitazione* del diritto acquistato per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sul bene venduto o su parte di esso e/o di azioni o iniziative stragiudiziali che abbiano a proporre per la relativa tutela ovvero che il compratore sia limitato nel godimento del diritto acquistato per effetto di diritti reali minori o di diritti di godimento di terzi (vedi gli articoli 1483, 1484 e 1489 codice civile). Nel caso in cui l'acquirente subisca la privazione del bene (cosiddetta *evizione totale*) il venditore sarà tenuto a rimborsargli il prezzo e le spese (sostenute per la vendita e per la manutenzione del bene), nonché i frutti che egli sia stato tenuto a restituire al terzo che sia stato riconosciuto proprietario del bene (o di parte di esso) (vedi gli articoli 1483 e 1479 codice civile); il tutto oltre al risarcimento del danno.»

³ - Compilare significa: tornar bene, giovare convenire.

coram A[uditore] C[amerae] Antamoro, eoq[ue] absoluto item supplicet = come dal d[ett]o Memoriale, e Rescritto, che originalm[en]te ci ha pure umiliato:

Presentem[en]te pertanto, che tutto è stato, come sopra, liquidato, e che non vi è altro modo di poter sodisfare [sic!] i pred[ett]i Creditori, che colla vendita de' Luoghi di Monti evizionali, l'O[rato]re ci ha umilm[en]te supplicati di volerci benignam[en]te degnare in primo luogo di approvare quanto in esecuzione dei premessi Pontifici Rescritti è stato fatto dal pred[ett]o Mons[igno]r Antamoro intorno alla liquidazione de' rispettivi Crediti privilegiati, e Legatari, in conformità del di lui Lodo, e Fogli in esso richiamati, e di approvare in oltre quanto è stato con l'umiliato Foglio convenuto con Domenico di Pietro, e finalm[en]te di permettere, che l'O[rato]re, non ostanti li vincoli di Fed[ecomme]sso, e Primog[enitu]ra, ed anche di evizione a favore del sud[dett]o Domenico di Pietro, a quali sono soggetti li divisati Luoghi di Monte, possa per l'entrante rata però del debito dal sud[dett]o Mons[igno]r Antamoro liquidato nella riferita Somma di s[cudi] 14348, e p[er] la occorrente spesa per la spedizione, ed esecuzione della Grazia, ch'esso implora, e non più, rassegnarne la rata competente alla March[es]a Maria Isabella Gomez Vedova Caffarelli, compresi in questa Luoghi 33 90/100 soggetti al vincolo a favore dei Fratelli Spaziani, in tutto e p[er] tutto, come fu stabilito dallo stesso Mons[igno]r Antamoro nello Istr[ument]o di Concordia gen[era]le stipolato il dì 18 Luglio dell'Anno scorso 1774 per li sud[dett]i atti del Vagnolini, e poi vendere, e rassegnare liberam[en]te il di più a qualunque Persona colla legge di rilasciarne il prezzo contestualm[en]te depositato p[er] erogarlo in dimissione di tutti gli altri di sopra accennati Creditori e Legatari con ordine di sottoscrivere dal sovrannominato Mons[igno]r Antamoro.

E Noi, attese le cose esposteci, e atteso il Lodo, come sopra, promulgato da Mons[igno]r Antamoro in sequela de' sopra riferiti Rescritti Pontifici, con cui ha liquidato i Crediti tanto della March[es]a Vedova Caffarelli, come dei Legatari della defonta March[es]a Giovanna, e dei Creditori privilegiati sopra li Beni primogeniali, e fedecommissarij passati nell'O[rato]re, per la morte del d[ett]o March[es]e Alessandro, fra tutti nella sopraccennata Somma di s[cudi] 14348; ed atteso ancora il sopra umiliato Foglio di Consenso prestatto dal soprannominato Domenico di Pietro colle riferite condizioni alla cassazione del vincolo dell'evizione a suo favore apposto sopra i Luoghi di Monti acquistati con parte del prezzo della sud[dett]a Tenuta di S. Lorenzo ad esso venduta, per la rata però, che bisognerà p[er] la sodisfazione della March[es]a Maria Isabella della sua dote, e quarto, e p[er] li Crediti ancora di altre Persone, che anno [sic!] particolar privilegio sopra d[ett]a Primog[enitu]ra, volendo dar tutta la mano non solo alla sodisfazione, e pagam[en]to de menzionati Creditori in conformità dell'accennata liquidazione fatta dal pred[ett]o Mons[igno]r Antamoro, ma altresì alla quiete, e pace dell'O[rato]re, ed usare verso il med[esim]o gli atti della n[ost]ra paterna Clemenza, siamo benignam[en]te condiscesi a fargli, come appresso, la Grazia.

Avendo p[er]tanto nel p[rese]nte n[ost]ro Chirografo per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato l'intero tenore del sud[dett]o Fed[ecomme]sso di Prospero Caffarelli Giuniore, e della Primog[enitu]ra della March[es]a Anna Caffarelli, delle sostituzioni, proibizione di qualunque alienazione, benché con facoltà, e deroga del P[ri]ncipe Supremo, sotto pena di caducità, e privazione minacciata al Contravventore [sic!], e della nullità de' Contratti, ed altri pesi, e vincoli risultanti dalle ordinazioni di d[etti] Fed[ecomme]sso, e Primog[enitu]ra, ed altresì le condizioni apposte nel citato Foglio di Consenso di Dom[enico] di Pietro, che devono essere dall'O[rato]re accettate, ed ogni altra cosa quantosiv[og]li necessaria ad esprimersi;

Esimendo, e preservando primieram[en]te Noi colla pienezza della n[ost]ra Suprema Potestà l'O[rato]re med[esim]o da qualunque caducità, e pena nella quale pel ricorso fattoci p[er] impetrare, ed ottenere la p[rese]nte Grazia, o p[er] essersi di essa servito, o in qualsiv[og]li altro modo contravenuto all'espressa volontà del Fidecommittente ed Istitutrice di d[ett]a Primogenitura, da chi che sia Persona, ancorché privilegiata, e privilegiatissima, Ecc[les]ia, e Luogo Pio, e di special nota degna, si pretendesse di esser Egli incorso, o possesse [sic!] incorrere in futuro, p[er] quanto però si esprime nel p[rese]nte mio Chirografo, sua esecuzione, e total'effettuazione della p[rese]nte Grazia, e non altrim[en]ti:

Di n[ost]ra certa scienza, e similm[en]te colla pienezza della n[ost]ra Suprema Potestà vi ordiniamo che in nome n[ost]ro diate, e concediate, conforme Noi diamo, e concediamo al prenominato Duca di Craco Filippo Vergara Caffarelli Supplicante ampla licenza, e facoltà, che non ostanti i vincoli, e

pesi del d[ett]o Fed[ecomme]sso di Prospero Caffarelli Giuniore, e della Primog[enitu]ra della March[es]a Anna Caffarelli, proibizione di alienare ed altro risultante dalle di loro rispettive Disposizioni, e non ostante il vincolo di evizione a favore del sud[dett]o Dom[eni]co di Pietro stante il di lui consenso, e qualunque altra Cosa, che potesse fare in contrario, possa validam[en]te, e lecitam[en]te p[er] la rata, e somma di s[cudi] 14348, giusta la liquidazione, come sopra, fatta da Mons[igno]r Antamoro, o p[er] la somma di più occorrente p[er] la spedizione, ed esecuzione della p[rese]nte Grazia, rassegnare tanti Luoghi di Monte provenienti dalla rata del prezzo della Tenuta di Tor S. Lorenzo, dal defonto March[es]e Alessandro Caffarelli venduta al sud[dett]o Domenico di Pietro sin dall'Anno 1772 con special Chirografo del sopramentovato n[ost]ro Pred[ecesso]re Clemente XIV, benché siano essi soggetti ai vincoli de' sud[dett]i Fed[ecomme]sso e Primog[enitu]ra, ed al sud[dett]o vincolo di evizione, quanti al prezzo corrente della Piazza sono sufficienti a formare la d[ett]a somma di s[cudi] 14348, con cui possano rimaner sodisfatti li menzionati Creditori, ed in oltre anche quanto sarà necessario per le sud[dett]e spese della Grazia, cioè p[er] la rata, e somma di s[cudi] 9188 : 94 alla pred[ett]a March[es]a Maria Isabella Gomez Caffarelli p[er] resto di sua dote, e quarto, nella quale somma dovranno comprendere li luoghi 33 90/100 vincolati a favore de' Fratelli Spaziani, in conformità di quanto fu convenuto, e stabilito dal med[esi]mo Mons[igno]r Antamoro nel sopracitato Istr[ument]o di Concordia gen[era]le stipulato negli atti del Vagnolini li 18 Luglio 1774; al quale rispetto alla dimissione di d[ett]a Marchesa dovrà aversi relazione; per la restante somma poi di s[cudi] 5159 : 06, e p[er] le riferite spese venderli, e liberam[en]te rassegnarli a favore di qualunque Persona al prezzo, come sopra, corrente nella Piazza, e con frutti del bimestre, che correrà in tempo della rassegna, in più rate, tempi, e partite, con legge, che il prezzo debba contestualm[en]te depositarsi nel n[ost]ro Monte di Pietà, o Banco di S. Spirito in credito del Duca supplicante, e alla dichiarazione della sua provenienza, da non comunicarsi, se non ad effetto con ordini da sottoscrivere dal sud[dett]o Mons[igno]r Antamoro, senza di lui cura, e pericolo, e neppure di d[ett]o Monte, o Banco, e loro rispettivi Ministri, di erogarli nella dimissione e pagamento di quei Creditori, de' quali Egli ne ha fatta la liquidazione mediante d[ett]o suo Lodo, e Fogli, nel med[esim]o richiamati, e che saranno richiamati in detti Ordini, e colla condizione di dover essi Creditori ceder le loro ragioni a favore del Fed[ecomme]sso, e Primog[enitu]ra, in tutto come resterà prescritto nelli med[esim]i Ordini, [...?] al med[esim]o Lodo, e Fogli, e nelle spese altresì del p[rese]nte Indulto:

Prima però che la p[rese]nte Grazia abbia la sua esecuzione, vogliamo, e comandiamo, che il Duca di Craco supplicante debba p[er] pubblico Istr[ument]o assumere le obbligazioni ad esso ingiunte nel sud[dett]o Foglio di Consenso di Domenico di Pietro, ed in esso contenute, ed espresse, le quali Noi approviamo, e confermiamo, e sono, che il med[esim]o Duca debba dentro due anni vendere il Palazzo posto in S. Andrea della Valle, p[er] reinvestirne il prezzo in Luoghi de' Monti Cam[era]li non Vacabili, e surrogarli collo stesso vincolo di evizione, in luogo, e vece di quelli, che in virtù di questo Indulto si dovranno distrarre, e non [...?], passato d[ett]o termine, una tal vendita, sia lecito a Domenico di Pietro poterlo far subastare per irogarne [? - sic!] il prezzo in un investimento da farsi in tanti Luoghi di Monte, come sopra, senza che possa Egli con altr'azione molestare il d[ett]o Duca, il quale p[er] d[ett]o effetto, e per le citazioni occorrenti alla subasta debba eleggere il suo domicilio in Casa di Vincenzo Giordani Giannelli;


Ed inoltre, che sebbene la Tenuta di Tor S. Lorenzo siasi resa libera da ogni peso, vincolo, ed ipoteca in virtù del Chirografo del nostro Pred[ecesso]re Clemente XIV segnato li 21 Agosto 1772, ciò non ostante, ferma restando la sud[dett]a libertà, ed anche ad abbondanza debba il nominato Duca non solo p[er] sé, ma ancora p[er] i futuri Chiamati, e Successori ai pred[ett]i Primog[enitu]ra, e Fed[ecomme]sso, colla mia speciale approvazione accettare, e ratificare in perpetuo il d[ett]o vincolo di evizione, tanto apposto sopra i Luoghi di Monti acquistati p[er] quel numero però, che resteranno dimessi i soli Creditori privilegiati della Primog[enitu]ra, fra i quali si dovessero comprendere anche le spese della Lite colla Vedova Caffarelli che allora pendeva avanti d[ett]o Mons[igno]r Antamoro, e le occorrenti p[er] il Chirografo di approvazione, quanto da apporsi sopra gli altri da acquistarsi in appresso colla vendita del sud[dett]o Palazzo: volendo, ed ordinando che tali obbligazioni assunte dal d[ett]o Duca debbano non solo da esso, ma anche dalli ulteriori Sostituiti, e Chiamati a d[ett]i Fed[ecomme]sso, e Primog[enitu]ra omninam[en]te essere osservate, ed adempite:

In esecuzione del p[rese]nte n[ost]ro Chirografo ne pronunciate qualunque Decreto, concederete in nome n[ost]ro le opportune facultà, rilascerete [sic!], farete spedire, ed eseguire [sic!] qualunque mandato, senza che preceda alcuna Citazione, o altro atto giudiziale, e farete tutto altro, che pel totale adempimento, perpetua fermezza, e sussistenza di questa n[ost]ra Grazia stimarete [sic!] essere in qualsivoglia modo spediente, e necessario: essendo così mente, e volunta n[ost]ra espressa; volendo, e decretando, che al p[rese]nte n[ost]ro Chirografo, quantunque non esibito, né registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, ne opporsi di surrezione⁴, orrezione⁵, né di altro qualsivoglia difetto della n[ost]ra volontà, ed intenzione, né che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti possa essere impugnato, moderato, o revocato [sic!], e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, benché collegiale, con[gregazio]ni anche de R[everendissimi] Cardinali, Cam[er]len[go] di S. Chiesa, Tesoriere, Ruota, Camera, e qualunque altro: togliendo loro ogni facultà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario:

Dichiarando Noi sin d' adesso preventivam[en]te nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientem[en]te, o ignorantem[en]te, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione del p[rese]nte n[ost]ro Chirografo, quale vogliamo, che valga, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione [sic!], e vigore colla n[ost]ra semplice sottoscrizione, ancorché non vi sieno [sic!] stati intesi, o citati gli ulteriori Chirografi, e sostituti alla sud[dett]a Primog[enitu]ra, e Fed[ecommes]so Caffarelli, ed altre quali si sieno [sic!] Persone, benché privilegiate, e privilegiatissime, Eccl[esiast]iche, e Luoghi Pii, che vi avessero, e pretendessero avervi alcun interesse, e che p[er] comprenderle facesse bisogno di speciale, ed individua menzione: nonostante [sic!] li sopraccennati Fed[ecommes]so, e Primog[enitu]ra Caffarelli, le sostituzioni, proibizione di qualunque alienazione, ancorché permessa dal Principe Supremo, sotto pena di caducità, e privazione comminata a Contraventori, ed altri vincoli, e pesi risultanti dalle disposizioni de' soprad[dett]i Prospero Caffarelli, e March[es]a Anna Caffarelli Istitutori rispettivam[en]te delli med[esim]i Fed[ecommes]so, e Primog[enitu]ra;

Come neppure la Bolla di Pio IV n[ost]ro Pred[ecesso]re *de Registrandis*⁶, la Regola della n[ost]ra Cancelleria *de Jure quaesito non tollendo*, ed altre qualsivoglia Costituzioni, ed Ordinazioni Ap[osto]liche nostre, e de' n[ost]ri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, ed ogni altra Cosa, che in qualsivoglia modo facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui p[er] espresso, e di parola in parola infisso, e registrato, e supplendo colla pienezza della nostra Suprema Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena, e total esecuzione di quanto si attiene nel presente nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Monte Cavallo questo dì 24 Agosto 1775

A close-up photograph of a handwritten signature in dark ink on aged paper. The signature is written in a cursive, calligraphic style and reads "Pius VI". The letters are fluidly connected, with a prominent 'P' and 'V'.

⁴ - Reticenza nell'espore i fatti.

⁵ - Frode commessa in un atto o altra scrittura, dichiarando deliberatamente il falso o tacendo un elemento necessario.

⁶ - Si veda Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum ...T. VI, Torino 1860, pp. 1375-376: bolla CXVI del 6 agosto 1565 «*Impetrantes aliqua privilegia et gratias interesse Reverendae Camerae Apostolicae quomodocumque concernentes, infra tres menses a die impetrationis, in Camera Apostolica illa praesentare et registrari facere debent; alioquin illis, tamquam invalidis, uti non possunt*». [in internet a http://www.icar.beniculturali.it/biblio/view_volume.asp?ID_VOLUME=2120]

[A tergo della pergamena]

A Suppliche del Duca di Craco Filippo Vergara Caffarelli, S[ua] Santità, atteso il Lodo promulgato con preventivi Rescritti Pontifici da Mons[igno]r Antamoro, ed atteso altresì il consenso prestato da Domenico di Pietro, si degna benignam[en]te permettere al Supplicante, che non ostanti i vincoli, e pesi del Fed[ecomme]sso di Prospero Caffarelli, e della Primog[enitu]ra della March[es]a Anna Caffarelli, proibizione di alienare ed altro relativam[en]te alle loro Disposizioni, e non ostante ancora il vincolo di evizione a favore del sud[dett]o Dom[eni]co di Pietro, stante il di lui consenso, e qualunque altra Cosa, che potesse fare in contrario, possa per la somma di s[cudi] 14348, in conformità della liquidazione fatta da d[ett]o Mons[igno]r Antamoro col suo riferito Lodo, e p[er] le spese occorrenti p[er] la spedizione, ed esecuzione della p[rese]nte Grazia, rassegnare tanti Luoghi di Monte acquistati con rata del prezzo della Tenuta di Tor S. Lorenzo, dal defonto March[es]e Alessandro Caffarelli venduta a d[ett]o Domenico di Pietro con Chirografo della S[anta] M[emoria] di Clemente XIV l'Anno 1772, benché questi Luoghi di Monti sieno [sic!] soggetti alli vincoli di d[ett]i Fed[ecomme]sso, e Primog[enitu]ra, ed al sud[dett]o vincolo di evizione, quanti al prezzo corrente nella Piazza costituiscano la riferita somma di s[cudi] 14348 con cui possano restar soddisfatti i Creditori privilegiati di d[ett]a Primog[enitu]ra, e Fed[ecomme]sso, con di più quanto sarà necessario p[er] le spese della Grazia, cioè per la rata di s[cudi] 9188 : 94 alla March[es]a Maria Isabella Gomez Vedova Caffarelli per resto di sua dote, e quarto, nella qual somma dovranno comprendersi li Luoghi 33 90/100 vincolati a favore dei Fratelli Spaziani, in conformità di quanto fu convenuto dal d[ett]o Mons[igno]r Antamoro nell'Istromento di Concordia gen[era]le stipolato negli Atti del Vagnolini li 13 Luglio;

Per la restante somma di s[cudi] 5159 : 06, e per le riferite spese rassegnarli liberam[en]te a qualunque Persona, con che il prezzo debba contestualm[en]te depositarsi a credito del Supplicante, e con ordini di d[ett]o Mons[igno]r Antamoro, senza sua cura, e pericolo, né di d[etti] Monte o Banco, e loro Ministri, per erogarlo nella dimissione di que' Creditori, dei quali Egli ne ha fatta la Liquidazione con d[ett]o suo Lodo, e Fogli nel med[esim]o richiamati, e che saranno nominati in essi Ordini, e colle Leggi, che si prescriveranno nelli med[esi]mi relativam[en]te al sud[dett]o Lodo, e Fogli, e nelle spese altresì del presente Indulto.

Prima però, che la Grazia abbia il suo effetto, V[ostra] Santità ordina, e vuole, che il Supplicante debba per Pubblico Istromento assumere le obbligazioni ad esso ingiunte nel sud[dett]o Foglio di Consenso di Domenico di Pietro, le quali la S[antità] V[ostra] approva, e conferma, volendo, ed ordinando, che tali obbligazioni assunte dal Supplicante debbano essere osservate, ed adempiute non solo da esso, ma anche dagli ulteriori Chiamati, e Sostituti a d[etti] Fed[ecomme]sso, e Primog[enitu]ra Caffarelli, colle deroghe, preserve, ed altro diffusamente espresso nel presente Chirografo.

